STUDIO LEGAL allegato al documento DF.DFCPGT.Registro AVV. ORESTEInterno.0000526.22-05-2019.R

AVV. ACHILLI

Via Arno, n.
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscal.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI (NEL RIC. N. 10456/2018)

Nell'interesse: dell'Avv. Prof. Dott. Giovanni Arcidiacono, nato a Corigliano Calabro (CS) il 14.09.1962 ed ivi residente alla via Ospizio, n. 5, (C.F. RCDGNN62P14D005Z) rappresentato e difeso – giusta procura a margine del presente atto – dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRC RST 49D19 D086G) e dall'AVV. ACHILLE MORCAVALLO (C.F. MRC CLL 76H21 D086W), presso il cui Studio in Roma, via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrente;


contro: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente; contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente;

<u>contro</u>: Il Ministero dell'Economia, in persona del Ministro, rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, resistente;

e nei confronti: dell'Avv. Giuseppe Vella, controinteressato.

Oggetto: per l'annullamento, previa sospensione, nella prossima camera di consiglio cui chiediamo di partecipare:

MORCAVALLO ACHILLE avvocato 5.05.2019 10:41:39 UTC



MORCAVALLO ORESTE Avvocato 15.05.2019 10:53:45 UTC



a) del provvedimento del 30.1.2019 prot. n. 0001534 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, comunicato via PEC in pari data, con cui è stata respinta l'istanza in autotutela del 26.7.2018 del ricorrente; b) della delibera n. 243 del 19.2.2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui è stata approvata - a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049 del 22.5.2018 - la graduatoria del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario; c) della graduatoria medesima di cui al tabulato Elenco A - Graduatoria, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco dei vincitori.

Con vittoria di spese e compensi.

/ / /

FATTO. Con ricorso del 3.9.2018 iscritto al 10456/2018 presso Codesto TAR il ricorrente impugnava la delibera n. 1049/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicata il 5.6.2018, recante l'approvazione della graduatoria del concorso di cui al bando n. 6/2016 per il "Concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 461 posti vacanti di Giudice Tributario" e la graduatoria medesima nella parte in cui il ricorrente veniva collocato al 2959° posto di idoneo non vincitore.

Segnatamente con il ricorso veniva contestata l'erronea valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, in relazione alla qualifica posseduta di Dirigente - Avvocato nell'I.N.A.I.L. ed al titolo di Revisore legale dei conti degli Enti locali. I motivi di diritto si compendiavano nella violazione e/o falsa applicazione

dei criteri indicati nel bando di concorso e nel verbale della Commissione esaminatrice, nell'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il TAR adito, nella Camera di Consiglio del 23.10.2018 autorizzava la notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati in posizione più vantaggiosa del ricorrente, ordinando, contestualmente, all'Avvocatura dello Stato il deposito di una relazione esplicativa dell'attività di valutazione dei titoli esibiti dal ricorrente con particolare riferimento al punteggio attribuito per il servizio prestato in qualità di avvocato dell'I.N.A.I.L.

Nell'ordinanza veniva, quindi, fissata l'udienza pubblica del 13.3.2019 per la trattazione del ricorso.

Nelle more del giudizio, in data 19.2.2019, veniva approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, a seguito della disamina delle istanze e ricorsi pervenuti, delle autotutele d'ufficio e rettifiche di punteggio.

Inoltre in data 30.1.2019 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria respingeva l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 27.7.2018.

Avverso i suindicati provvedimenti si propongono motivi aggiunti onde ottenerne l'annullamento con il riconoscimento dei titoli del ricorrente ed il conseguente maggior punteggio con la ricollocazione in posizione utile nell'elenco dei vincitori, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DAL BANDO DI CONCORSO E DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- 2) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA VI DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI PUBBLICI 2006 - 2009
- 3) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 2016 2018
- 4) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITORIETA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO
- 5) ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA, ILLOGICA E PERPLESSA

/ / /

Nel ricorso principale veniva censurata la omessa valutazione della funzione di Avvocato - Dirigente svolta per ben 22 anni ed il titolo di Revisore dei conti.

L'illegittima attribuzione del punteggio spettante al ricorrente veniva confermata, pure, all'esito della istanza di riesame presentata in data 26.7.2018 e con la graduatoria definitiva che non contempla il nominativo del ricorrente tra i vincitori.

Entrambi i provvedimenti vengono impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti.

La prima omissione è di evidente gravità perché confligge con il contratto collettivo di lavoro dell'Area VI della Dirigenza degli Enti pubblici non economici per il quadriennio 2006 - 2009 che l'art. 1, recante "Campo di applicazione" espressamente prevede

l'applicabilità del C.C.N.L. ai <<pre>professionisti degli uffici
pubblici non economici>>.

Pure rilevante il C.C.N.L. Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016 - 2018 che all'art. 7 "Aree dirigenziali" n. 2 stabilisce che l'Area delle funzioni centrali comprende i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.

Peraltro la illegittima omissione da parte della Commissione esaminatrice trova ulteriore conferma nella valutazione dei titoli dell'avv. Giuseppe Vella, avente identica qualifica e funzione del ricorrente, quale Avvocato dell'INAIL, collocandolo al n. 103 della graduatoria definitiva tra i vincitori del concorso.

Tale modus operandi, oltre ad evidenziare una palese contraddittorietà di comportamenti da parte dell'Ente, configura, pure, una disparità di trattamento ingiustificabile in presenza di posizioni giuridiche perfettamente identiche.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel sancire l'obbligo della parità di trattamento nelle procedure concorsuali.

Ex plurimis TAR Calabria - Sez. II 10.6.2010: "Le procedure selettive di accesso ai pubblici uffici devono uniformarsi al principio costituzionale della parità di trattamento".

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame è quindi illegittimo per violazione dei richiamati contratti collettivi e per la differente valutazione operata al citato concorrente versante in identica posizione giuridica del ricorrente.

Pertanto carente, contraddittoria ed illogica la motivazione ivi contenuta in cui si contesta la mancata produzione di "certificazione in ordine al conferimento effettivo di tale incarico dirigenziale", omettendo di valutare che la qualifica dirigenziale per gli Avvocati degli Enti pubblici discende direttamente dalla citata normativa contrattuale.

0 0 0

Pure illegittima la mancata valutazione del titolo di Revisore dei conti posseduta dal ricorrente.

In effetti nel provvedimento del 30.1.2019 si fa riferimento alla mancata prova del servizio effettivo svolto, ritenendo non sufficiente la mera iscrizione all'Albo.

Siffatta interpretazione della previsione del bando appare non condivisibile sia dal punto di vista letterale che logico.

Dal tenore dell'art. 6 lett. c) pare che l'Ente abbia voluto distinguere l'<<esercizio dell'attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali>> dalla <<iscrizione>> nel ruolo o nel registro dei revisori dei conti.

E tale impostazione trova conforto nell'<< Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016>> ricavata dal Verbale del 23.5.2017 della Commissione esaminatrice.

Al punto n. 9 viene stabilito: "Non può essere attribuito punteggio al revisore che non dichiara l'iscrizione al registro dei revisori"; quindi opinando a contrario deve essere riconosciuto punteggio al concorrente che dichiara o attesti l'iscrizione all'Albo dei revisori.

Né può ritenersi, in ogni caso, del tutto neutro il possesso del richiamato titolo ai fini dell'attribuzione di un punteggio.

La suindicata opzione esegetica della previsione del Bando è pure confermata, ad abundantiam, dalla operata valutazione dei titoli posseduti di dottore commercialista e abilitato all'insegnamento delle materie giuridiche, cui viene assegnato un punteggio per il mero possesso del titolo, prescindendo dall'esercizio o meno dell'attività.

0 0 0

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che l'on. TAR adito voglia autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso e dei concorrenti classificatisi in posizione più vantaggiosa rispetto al ricorrente, mercé notifica per pubblici proclami sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per come già disposto con ordinanza del 26.10.2018 n. 6424.

0 0 0

ISTANZA INIBITORIA

Per il *fumus* valga quanto esposto. Il *periculum* è nel consolidamento degli effetti della graduatoria, con la conseguente assegnazione degli incarichi e ad evitare, poi, in caso di pronunciamento favorevole nel merito, un avvicendamento nelle importanti funzioni giurisdizionali, con evidenti ripercussioni sulla linearità e sul buon andamento dell'azione della P.A.

0 0 0

LE CONCLUSIONI: Sono quelle suepigrafate.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Roma, 25.03.2019

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)

(AVV. ACHILLE MORCAVALLO)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore dell'Avv. Prof. Dott. Giovanni Arcidiacono, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

dei Ministri, Ministero del Consiglio Presidenza dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della persona dei rispettivi in Tributaria. Giustizia rappresentanti pro tempore, tutti domiciliati, ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in (00186) Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine/2019);

(Avv. Oreste Morcavallo)

2) Avv. Giuseppe Vella, residente in (93100) Caltanissetta (CL), alla Via Faletra Guido, n. 8, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine/2019).

(Avv. Oreste Morcavallo)

allegato al documento DF.DFCPGT.REGISTRO

Spett.le CONSIGLIO DI PRESIDENZ

Spett.le CONSIGLIO DI PRESIDENZ

RIA

(PEC: ufficiosegreteriacpgt@pce.finanze.it)

Oggetto: TAR Lazio - Roma - Sezione II Bis - Ric. N. 10456/2018 - Adempimento Ordinanza n. 5546 del 2.5.2019 - Avv. Giovanni Arcidiacono/Ministero Economia e Finanza ed altri - elenco controinteressati collocati dal 226° posto al 2958 -Graduatoria Bando n. 6/2016, n. 202 posti di Giudice Tributario - delibera n. 243 del 19.2.2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui è stata approvata - a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049 del 22.5.2018 - la graduatoria del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario; c) della graduatoria medesima di cui al tabulato Elenco A - Graduatoria, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco dei vincitori.

I sottoscritti Avv.ti Oreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G) ed Achille Morcavallo (C.F. MRCCLL76H21D086W), quali difensori dell'Avv. Giovanni Arcidiacono, (C.F. RCDGNN62P14D005Z), nel giudizio in oggetto, in adempimento dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma - Sezione II Bis n. 5546 del 2.5.2019, redige il seguente elenco dei concorrenti collocati nella graduatoria gravata, controinteressati in quanto collocati in posizione più vantaggiosa del ricorrente, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso:

vedi fle

ELENCO CONTROINTERESSATI